

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA



**Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche
(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)**

**Relazione tecnica
31/12/2024**

Sommario

INTRODUZIONE	3
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE	5
Mantenimento senza interventi di razionalizzazione	12
PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE	13
Azioni di razionalizzazione	13
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	13

INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*. In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Pray, con atto del Consiglio comunale n. 09 del 26/06/2015, approvava il *“Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

L'adempimento, quindi, è il risultato di un procedimento che consta di diverse fasi variamente interconnesse, come illustrato nella tabella 1.

Tabella 1 - Relazioni tra le attività connesse all'adempimento dell'art. 20 del TUSP (a)

FASI ESECUTIVE ADEMPIMENTI EX ART. 20 DEL TUSP	1. Rilevazione assetto partecipate	2. Attività svolte Rev. Ordinaria	3. Revisione ex art. 20 del TUSP	4. Esiti della revisione ordinaria	5. Redazione POR
1. Rilevazione assetto partecipazioni ad esito della Revisione ordinaria.	XXX	XXX	XXX	XX	X
2. Esame, attività svolte per effetto della revisione straordinaria	XXX	XXX	XXX	X	X
3. Ricognizione delle partecipazioni societarie ex art. 20 del TUSP	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
4. Sintesi degli esiti della revisione ordinaria	X	XX	XXX	XXX	XXX
5. Redazione, eventuale, del POR	X	X	XXX	XXX	XXX

a) Legenda: X = relazione non intensa (attività comunque, da svolgere in base alle pregresse disposizioni normative) XX = l'intensità della relazione è media, XXX = relazione diretta (Condizione necessaria per lo svolgimento delle altre fasi)

Tale orientamento implica, quindi, l'esplicazione delle attività svolte sia per rispondere, in primis, al dettato normativo, sia per consentire un'effettiva condivisione del percorso strategico intrapreso nella gestione del proprio portafoglio di partecipazioni societarie.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 19/12/2025 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”* al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*, al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;

partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi partecipati da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo partecipato dalla medesima sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

I presupposti per procedere a definire un piano di riassetto per la razionalizzazione sono elencati al comma 2 dell'articolo 20 del TUSP:

"I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, ..., le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

L'art. 30 comma 1 dlgs 201/2022 comma 1) afferma *“I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti (...) effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.”*

L'art. 30 comma 1 dlgs 201/2022 comma 2) afferma *“La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.”*

A tal proposito si evidenzia che il Comune di Pray non è tenuto a redigere la relazione a cui si fa riferimento nell'art.30 comma 1 dlgs 201/2022 poiché ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Il comune di Pray possiede partecipazioni nelle seguenti società:

- **ATAP S.p.A.**

La società non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 20 comma 2. Svolge attività di produzione di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto gestisce il trasporto pubblico.

Essa ha registrato nell'ultimo triennio un fatturato medio superiore a 1.000.000 euro e nell'ultimo quinquennio la maggior parte dei risultati d'esercizio sono positivi. Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Attraverso ATAP S.p.A. il Comune di Pray detiene le seguenti partecipazioni indirette:

- **EXTRA.TO S.c.a r.l.**

Le partecipate indirette sono una estensione di indagine rispetto alle dirette. Non è possibile per l'Ente locale procedere con l'adozione di provvedimenti di razionalizzazione su partecipate indirette in cui la quota non è di maggioranza o non vi sono accordi contrattuali o di mercato che definiscono il controllo dell'Ente.

L'Ente può/deve suggerire alla sua partecipata diretta le linee guida da seguire per monitorare l'andamento della partecipata indiretta. Particolare attenzione va prestata nel caso in cui si rilevasse una perdita d'esercizio che, anche e soprattutto in funzione della quota, potrebbe arrecare danno agli equilibri dell'Ente qualora venisse obbligato a partecipare al suo assorbimento.

Essa ha registrato nell'ultimo triennio un fatturato medio superiore a 1.000.000 euro e nell'ultimo quinquennio risultati d'esercizio non negativi. Il numero dei dipendenti è inferiore a quello degli amministratori ma questi ultimi non percepiscono compenso.

- **CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.**

La società non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 20 comma 2. Svolge attività di produzione di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ovvero fornisce il servizio idrico.

Essa ha registrato nell'ultimo triennio un fatturato medio superiore a 1.000.000 euro e nell'ultimo quinquennio la maggior parte dei risultati d'esercizio sono positivi. Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Attraverso CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. il Comune di Pray detiene le seguenti partecipazioni indirette:

- **ACQUEDUEO S.c.ar.l.**

Le partecipate indirette sono una estensione di indagine rispetto alle dirette. Non è possibile per l'Ente locale procedere con l'adozione di provvedimenti di razionalizzazione su partecipate indirette in cui la quota non è di maggioranza o non vi sono accordi contrattuali o di mercato che definiscono il controllo dell'Ente.

L'Ente può/deve suggerire alla sua partecipata diretta le linee guida da seguire per monitorare l'andamento della partecipata indiretta. Particolare attenzione va prestata nel caso in cui si rilevasse una perdita d'esercizio che, anche e soprattutto in funzione della quota, potrebbe arrecare danno agli equilibri dell'Ente qualora venisse obbligato a partecipare al suo assorbimento.

Per la partecipata ACQUEDUEO S.c.ar.l. è auspicabile un approfondimento da parte di CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. con riferimento al parametro del fatturato annuale.

- **S.E.A.B. S.p.A.**

La società non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 20 comma 2. Svolge attività di produzione di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ovvero si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.

Essa ha registrato nell'ultimo triennio un fatturato medio superiore a 1.000.000 euro e nell'ultimo quinquennio la maggior parte dei risultati d'esercizio sono positivi. Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

Attraverso S.E.A.B. S.p.A. il Comune di Pray ha detenuto le seguenti partecipazioni indirette:

- **A.S.R.A.B. S.p.A.**

Le partecipate indirette sono una estensione di indagine rispetto alle dirette. Non è possibile per l'Ente locale procedere con l'adozione di provvedimenti di razionalizzazione su partecipate indirette in cui la quota non è di maggioranza o non vi sono accordi contrattuali o di mercato che definiscono il controllo dell'Ente.

L'Ente può/deve suggerire alla sua partecipata diretta le linee guida da seguire per monitorare l'andamento della partecipata indiretta. Particolare attenzione va prestata nel caso in cui si rilevasse una perdita d'esercizio che, anche e soprattutto in funzione della quota, potrebbe arrecare danno agli equilibri dell'Ente qualora venisse obbligato a partecipare al suo assorbimento.

In data 19.12.2024 si è perfezionata la cessione della partecipazione di S.E.A.B. S.p.A. in A.S.R.A.B. S.p.A. società detenuta in maggioranza del gruppo A2A Ambiente S.p.A.

L'atto è avvenuto presso lo studio notarile Todeschini & Bastrenta di Milano, alla presenza del notaio Edmondo Todeschini.

Pertanto, S.E.A.B. S.p.A. dalla sopra indicata data non ha più alcuna partecipazione azionaria né in A.S.R.A.B. S.p.A. né in nessun'altra società.

Per la partecipata ASRAB Spa è auspicabile un approfondimento da parte di SEAB Spa con riferimento al parametro di rapporto tra numero di amministratori e dipendenti e del risultato d'Esercizio.

- **CO.S.R.A.B. CONSORZIO**

Il consorzio svolge un'attività di produzione di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

La ricognizione ha evidenziato che non sono presenti partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte dal suddetto consorzio. Il parametro contabile riferito al risultato economico dell'esercizio non è valutabile ai fini della presente ricognizione dal momento che il Consorzio adotta il sistema finanziario ex D.Lgs. 118/2011.

- **CEV CONSORZIO**

Il consorzio svolge un'attività di produzione di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

La ricognizione ha evidenziato che non sono presenti partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte dal suddetto consorzio.

- **CONSORZIO DEI COMUNI DELLA ZONA DEL BIELLESE**

Il Consorzio risulta essere in liquidazione volontaria dall'anno 2015. Evidenziando il protrarsi dell'operazione di liquidazione per un lungo periodo, l'Ente si è in attesa dei documenti di chiusura per la formalizzazione e la conseguente conclusione del procedimento, come da nota pervenuta allo scrivente Ufficio dal Segretario Generale del predetto Consorzio.

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione
ATAP S.p.A.	Diretta	Trasporto pubblico di persone, del noleggio bus Gran Turismo ed altri servizi di trasporto commerciali o connessi alla mobilità	0,064%
CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.	Diretta	Gestione del Servizio Idrico Integrato	8,00%
S.E.A.B. S.p.A.	Diretta	Raccolta e smaltimento dei rifiuti	1,90%
CO.S.R.A.B. CONSORZIO	Diretta	Sevizio igiene urbana	1,00%
CEV CONSORZIO	Diretta	Centrale di committenza per approvvigionamento di forniture e servizi con componente energetica	0,09%
EXTRA.TO S.ca.r.l.	Indiretta	Trasporto Pubblico Locale di persone per l'esercizio del contratto di servizio in essere con la Città Metropolitana di Torino	2,56% quota detenuta dalla tramite
ACQUEDUEO S.c.a.r.l.	Indiretta	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	14,29% quota detenuta dalla tramite

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Azioni di razionalizzazione

Denominazione società	% Quota di partecipazione	Stato
CONSORZIO DEI COMUNI DELLA ZONA DEL BIELLESE	1,00%	In liquidazione dal 2015, si è in attesa dei documenti di chiusura per la formalizzazione e la conseguente conclusione del procedimento, come da nota pervenuta allo scrivente Ufficio dal Segretario Generale del predetto Consorzio

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In coerenza con l'obiettivo, come definito in premessa, sottostante agli articoli 20 del TUSP, ai fini del corretto adempimento delle relative prescrizioni sono state valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato è stato tenuto conto, inoltre, del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Ciò premesso, i risultati della revisione ordinaria riferita al 31.12.2024 sintetizzati nelle tabelle e nei paragrafi di cui sopra, sono fondamentalmente assimilabili a quelli ottenuti ad esito della revisione al 31.12.2023. Non si ravvisa, pertanto, la necessità di redigere un nuovo piano operativo di

razionalizzazione dal momento che la liquidazione del Consorzio Dei Comuni Della Zona Del Biellese è già in corso da diversi esercizi.